FAQ dal 6 al 22 ottobre 2026

Avviso pubblico 8.2 "Imprese di Quartiere" – Strategia Urbana Integrata di Catanzaro

FAQ 1 – Centro estetico – Linea 3

DOMANDA

La titolare di una ditta individuale che gestisce un centro estetico, con sede operativa in Via Mercato 14, Catanzaro Lido, chiede conferma della localizzazione, dell'ammissibilità dell'attività, delle spese finanziabili, dei requisiti del contratto di locazione e della documentazione da presentare.

RISPOSTA

Gentile utente, in riscontro alla richiesta si forniscono i seguenti chiarimenti.

1. Localizzazione dell'unità locale

Dalla verifica effettuata sulla cartografia ufficiale dell'Area Bersaglio Catanzaro Lido, l'unità locale sita in Via Mercato n. 14 risulta ricompresa nel perimetro territorialmente ammissibile ai fini dell'Avviso 8.2. Resta ferma la verifica istruttoria sulla corrispondenza puntuale dell'immobile e sulla documentazione prodotta.

2. Ammissibilità dell'attività

La forma di ditta individuale è compatibile con i soggetti ammissibili, purché ricorrano tutti gli ulteriori requisiti dell'art. 6. L'attività di centro estetico non rientra tra le categorie espressamente escluse dall'art. 16. Trattandosi di attività già esistente che intende realizzare un programma organico di riqualificazione, innovazione e rilancio, la candidatura è in linea di principio coerente con la Linea 3 – "Resilienza e rilancio imprese esistenti". La Linea 3 richiede tuttavia un progetto organico composto da più tipologie di intervento tra loro coerenti e non una mera sommatoria di acquisti isolati.

3. Spese ammissibili

Possono essere ricomprese, se nuove, pertinenti, congrue e funzionali al progetto, apparecchiature e attrezzature professionali, arredi, opere di riqualificazione e adeguamento, hardware, software, sistemi gestionali, piattaforme digitali, prenotazione e pagamento digitale, nonché marketing, branding e comunicazione. Le opere edili e impiantistiche sono ammissibili entro il limite massimo complessivo del 30% dei costi ammissibili; progettazione, consulenze, marketing, branding e comunicazione entro il limite massimo complessivo del 20%.

4. Contratto di locazione

Il contratto di locazione deve essere regolarmente registrato e avere durata residua idonea a coprire il periodo di realizzazione del progetto e il successivo periodo di stabilità di tre anni

decorrenti dal pagamento finale del contributo. Per eventuali lavori deve essere prodotto, ove necessario, l'assenso del proprietario.

5. Documentazione e decorrenza delle spese

La candidatura deve essere corredata dall'istanza, dichiarazione de minimis e impresa unica, Formulario e piano imprenditoriale, quadro economico e piano finanziario, dichiarazione di localizzazione, documentazione sull'immobile, preventivi e documentazione tecnica, DNSH, climate proofing e dichiarazione degli impegni. Non sono ammissibili spese sostenute anteriormente alla presentazione dell'istanza di finanziamento.

Cordiali saluti.

FAQ 2 – Attività di ristorazione in zona Cavita

DOMANDA

È possibile presentare domanda sull'Avviso 8.2 per l'avvio di un'attività di ristorazione in un locale sito in Via Barlaam da Seminara, Contrada Barone Corace, zona Cavita? Come incide l'esistenza di una partita IVA già aperta ma relativa a un'attività mai effettivamente avviata? Sono ammissibili la locazione dei locali e delle attrezzature e quali spese possono essere finanziate?

RISPOSTA

Gentile utente, in riscontro alla richiesta si precisa quanto segue.

1. Localizzazione

L'immobile indicato in Via Barlaam da Seminara – Contrada Barone Corace, zona Cavita, non risulta ricompreso in alcuno dei quattro perimetri territoriali ammessi dall'Avviso 8.2 (Centro Storico, Catanzaro Lido, Santa Maria e Gagliano). Pertanto, per l'immobile indicato non sussiste il requisito territoriale necessario per la partecipazione.

2. Linea 2 e ristorazione

In termini generali, l'attività di ristorazione è contemplata tra quelle ammissibili alla Linea 2. La Linea 2 è rivolta sia a imprese già esistenti sia a imprese di nuova costituzione o costituende, purché il progetto sia circoscritto, concreto e coerente con le finalità della misura.

3. Partita IVA già aperta

La sola apertura della partita IVA non determina automaticamente né l'esclusione né la qualificazione del soggetto come impresa già operativa. Occorre verificare la situazione effettiva del soggetto, l'eventuale iscrizione al Registro delle Imprese, lo stato risultante dalla visura camerale e l'effettivo esercizio o meno dell'attività. L'esistenza di una partita IVA pregressa non costituisce, di per sé, causa di inammissibilità.

4. Locazione locali e attrezzature

La disponibilità dell'immobile può essere acquisita mediante locazione. Il canone ordinario di locazione del locale non rientra tra le categorie di investimento ammissibili. Analogamente, l'Avviso finanzia l'acquisto di macchinari, attrezzature e arredi nuovi di fabbrica, ma non individua tra le spese finanziabili i normali canoni di locazione o noleggio delle attrezzature.

5. Spese ammissibili

Per un progetto di ristorazione territorialmente ammissibile possono essere finanziati, nei limiti dell'Avviso, opere di adeguamento, impianti, efficientamento energetico, macchinari, attrezzature professionali e arredi nuovi, hardware, software, sistemi gestionali e di prenotazione, nonché marketing, branding e comunicazione. Restano esclusi, tra l'altro, spese sostenute prima della domanda, IVA recuperabile, acquisto di immobili e terreni, scorte, merci destinate alla rivendita, spese correnti di gestione e beni usati.

Cordiali saluti.

FAQ 3 – Ente di formazione professionale – Via Carlo V

DOMANDA

Un soggetto accreditato per la formazione professionale e per i servizi per il lavoro, con partita IVA e iscrizione al REA, intende realizzare nei locali di Via Carlo V una nuova unità locale con aule formative e uffici. Chiede chiarimenti in merito all'ammissibilità del soggetto, alla localizzazione, alla configurazione del nuovo insediamento e all'ammissibilità delle spese.

RISPOSTA

1. Ammissibilità soggettiva

L'art. 6 ammette, tra gli altri, micro, piccole e medie imprese iscritte al Registro delle Imprese ed ETS dotati di partita IVA che svolgano o intendano avviare attività economiche, purché qualificabili come impresa e PMI. La sola partita IVA e l'iscrizione al REA non sono sufficienti a integrare il requisito previsto per gli ETS se manca la relativa qualificazione giuridica. Occorre inoltre distinguere l'iscrizione al REA dall'iscrizione al Registro delle Imprese.

2. Localizzazione

Dalla verifica sulla cartografia ufficiale dell'Area Bersaglio Centro Storico, l'immobile indicato in Via Carlo V n. *omissis* risulta ricompreso nel perimetro ammissibile, ferma restando la corrispondenza tra il civico e l'unità immobiliare oggetto della candidatura. L'Allegato O dell'Avviso è costituito dalle cartografie delle quattro aree bersaglio.

3. Nuova unità locale, addizionalità e trasferimento

Qualora la sede di Via *omissis* rimanga effettivamente attiva e nella nuova sede di Via Carlo V n. *omissis* sia realizzata una nuova unità dotata di propria organizzazione, investimenti e funzioni aggiuntive, il progetto può configurarsi come nuovo insediamento imprenditoriale aggiuntivo. Il mero trasferimento o la sostanziale rilocalizzazione dell'attività preesistente non sono ammissibili. Per la configurazione descritta, la Linea 1 appare maggiormente coerente sotto il profilo oggettivo, fermo restando il preliminare requisito soggettivo.

4. Spese già sostenute

I lavori di adeguamento già eseguiti e pagati prima della presentazione della domanda non sono ammissibili. Possono invece essere inseriti, se sostenuti nel periodo di ammissibilità e coerenti con il progetto, arredi nuovi, computer e attrezzature informatiche e didattiche, software e piattaforme, ulteriori opere non ancora realizzate, spese tecniche, marketing e comunicazione nei limiti dell'Avviso.

Cordiali saluti.

FAQ 4 – Concessionaria autoveicoli – Via Lucrezia della Valle

DOMANDA

Un'impresa già esistente che svolge attività di commercio di autoveicoli nuovi e/o usati, con sede in Via Lucrezia della Valle a Catanzaro, può partecipare all'Avviso 8.2 per interventi di riqualificazione della sede, ammodernamento dello showroom, acquisto di attrezzature e strumenti digitali?

RISPOSTA

1. Attività di commercio autoveicoli

L'Avviso non utilizza un elenco chiuso di codici ATECO. L'attività di commercio specializzato di autoveicoli nuovi e/o usati non è espressamente ricompresa tra le attività escluse. Occorre però distinguere la vendita dalle attività di manutenzione, riparazione e lavaggio dei veicoli, che l'art. 16 esclude nei termini previsti dall'Avviso.

2. Localizzazione

Via Lucrezia della Valle non risulta ricompresa in alcuno dei quattro perimetri territoriali ammessi dall'Avviso 8.2. Pertanto, un progetto di riqualificazione riferito alla concessionaria nella sede indicata non possiede il requisito territoriale necessario.

3. Linea 3 in termini generali

Per un'impresa già esistente con unità locale all'interno di un'area bersaglio, la Linea 3 è destinata a progetti organici di riqualificazione, consolidamento e rilancio. Possono rientrare, se coerenti, riqualificazione fisica e funzionale dei locali, restyling dello

showroom, arredi e attrezzature nuovi, hardware, software, gestionali, CRM, e-commerce, comunicazione, branding e marketing.

4. Contributo e cofinanziamento

Per la Linea 3 la spesa minima ammissibile è pari a euro 20.000, il contributo massimo è pari a euro 40.000, l'intensità massima è dell'80% delle spese riconosciute ammissibili e il cofinanziamento privato minimo è del 20%.

5. Documentazione

La domanda deve essere corredata, tra l'altro, da istanza, dichiarazione de minimis e impresa unica, Formulario, quadro economico e piano finanziario, dichiarazione di localizzazione, titolo di disponibilità dell'immobile, preventivi, eventuali elaborati tecnici, DNSH, climate proofing e dichiarazione degli impegni.

L'Avviso non contiene un allegato recante un elenco chiuso di codici ATECO. Le delimitazioni territoriali sono contenute nell'Allegato O – "Cartografie delle quattro aree bersaglio".

FAQ 5 – Linea 1 – Unica domanda con due unità locali in aree diverse

DOMANDA

Un'impresa singola può presentare sulla Linea 1 un'unica domanda che preveda l'apertura di due nuove unità locali in due aree bersaglio diverse, ad esempio Centro Storico e Catanzaro Lido, indicando come area prevalente quella con la maggiore quota di spesa? In caso affermativo, la domanda confluisce nella sola graduatoria dell'area prevalente?

RISPOSTA

Sì. L'Avviso contempla espressamente la possibilità che un progetto coinvolga più aree bersaglio. In tali casi il proponente deve individuare l'area prevalente sulla base della maggiore quota di spesa ammissibile localizzata; in caso di parità prevale l'area dell'unità locale del capofila.

Un'impresa singola può quindi presentare sulla Linea 1 un'unica candidatura che preveda due nuove unità locali in aree bersaglio diverse, purché entrambe siano territorialmente ammissibili, configurino effettivi nuovi insediamenti aggiuntivi, gli investimenti siano chiaramente distinti nel Formulario e nel quadro economico e le due unità siano inserite in un unico progetto imprenditoriale organico e coerente.

Ai fini della selezione, la candidatura confluisce nella graduatoria territoriale relativa all'area individuata come prevalente. La presenza di due unità locali della medesima impresa non configura, di per sé, un "progetto integrato", che presuppone la

partecipazione congiunta di più soggetti economici autonomi. Pertanto resta applicabile il contributo massimo previsto per l'impresa singola sulla Linea 1, pari a euro 60.000.

Cordiali saluti.

FAQ 6 – Attività di gioielleria – Nuovo negozio/showroom

DOMANDA

Un'impresa già iscritta alla Camera di Commercio e operativa, attualmente con sede presso l'abitazione della titolare, può partecipare all'Avviso 8.2 per aprire un nuovo negozio/showroom su strada dedicato all'esposizione e alla vendita di gioielli di design? Quali spese sono finanziabili, quale Linea deve essere utilizzata e quando deve essere individuato il locale?

RISPOSTA

1. Linea applicabile

La Linea maggiormente coerente è la Linea 1, in quanto ammette imprese già esistenti che intendano realizzare un nuovo insediamento imprenditoriale aggiuntivo mediante apertura di una nuova unità locale o attività aggiuntiva.

2. Addizionalità

La sede presso l'abitazione non impedisce la candidatura, ma il nuovo negozio deve rappresentare un effettivo incremento della struttura imprenditoriale e non il mero trasferimento o la rilocalizzazione dell'attività esistente. Nel Formulario va dimostrato che il negozio/showroom costituisce una nuova presenza commerciale aggiuntiva, con propri investimenti e specifiche funzioni.

3. Spese

Sono in linea di principio ammissibili lavori di adeguamento, arredi, espositori, vetrine, illuminazione, sistemi di sicurezza, attrezzature nuove per prototipazione e produzione, hardware, software, sito e-commerce, sistemi gestionali e, nei limiti previsti, fotografia professionale, catalogo, branding e comunicazione. Il canone ordinario di affitto non è una spesa di investimento ammissibile. Materie prime, scorte e merci destinate alla rivendita non sono ammissibili.

4. Contributo

Per la Linea 1 la spesa minima ammissibile è euro 20.000, il contributo massimo per impresa singola è euro 60.000, l'intensità massima dell'aiuto è dell'80% e il cofinanziamento privato minimo è del 20%.

5. Locale e territorio

Il negozio deve ricadere in una delle quattro aree bersaglio. Per i soggetti non ancora localizzati, la disponibilità giuridica dell'immobile può essere comprovata entro la sottoscrizione della convenzione. È ammesso un contratto preliminare condizionato al finanziamento, da perfezionare e registrare prima della convenzione.

6. Presentazione e decorrenza spese

La candidatura deve essere trasmessa tramite PEC secondo le modalità previste dall'Avviso. La scadenza operativa comunicata dall'Amministrazione è il 2 novembre 2026 alle ore 23:59. Non sono ammissibili spese sostenute anteriormente alla presentazione dell'istanza.

Cordiali saluti.

FAQ 7 – Attività di amministrazione condomini e gestione immobili – Avvisi 8.1 e 8.2

DOMANDA

Uno Studio di Amministrazione Condomini e Gestione Immobili, con codice ATECO 68.32.00 e sede nel Centro Storico di Catanzaro, può partecipare agli Avvisi 8.2 e 8.1 per interventi di digitalizzazione, riqualificazione, efficientamento e rilancio dell'attività? Sono previsti vincoli connessi alla forma giuridica o al regime fiscale?

RISPOSTA

1. Avviso 8.2

L'Avviso 8.2 non prevede un elenco chiuso di codici ATECO. Il codice 68.32.00 non determina di per sé né l'ammissione né l'esclusione. Il punto decisivo è la qualificazione del soggetto: se lo Studio è esercitato come impresa individuale regolarmente iscritta al Registro delle Imprese, il requisito soggettivo può risultare compatibile; se si tratta esclusivamente di attività professionale con partita IVA ma non iscritta al Registro delle Imprese come impresa, il testo dell'art. 6 non contempla espressamente tale fattispecie.

Per un'impresa già esistente che intenda realizzare un progetto organico di ammodernamento, digitalizzazione, efficientamento e rilancio dell'unità locale, la Linea 3 è quella specificamente dedicata a tale tipologia di interventi.

2. Spese

Possono rientrare software gestionali, CRM, digitalizzazione dei processi e archivi, hardware, piattaforme digitali, adeguamenti e riqualificazione dei locali, impianti e reti tecnologiche, efficientamento energetico, arredi e attrezzature nuove e consulenze specialistiche direttamente collegate all'investimento, nei limiti percentuali dell'Avviso.

3. Avviso 8.1

L'Avviso 8.1 non finanzia il semplice ammodernamento di una singola attività autonoma già esistente. Sono ammissibili esclusivamente progetti imprenditoriali integrati: almeno tre nuove attività autonome integrate oppure un hub culturale, di servizi, di formazione professionale o integrato, articolato secondo le condizioni dell'Avviso. Non è necessario che vi siano tre imprese diverse: anche un unico soggetto può realizzare più attività autonome o un hub, purché ricorrano tutti i requisiti.

4. Forma giuridica e regime fiscale

Gli Avvisi non prevedono una causa di esclusione legata, in quanto tale, a uno specifico regime fiscale. Ciò che rileva è la qualificazione giuridica del soggetto e il possesso dei requisiti previsti, tra cui regolarità fiscale e contributiva, disciplina antimafia, de minimis, cofinanziamento e assenza delle ulteriori cause di esclusione.

Cordiali saluti.

FAQ 8 – Via Mario Greco civici 6-12 / Piazza Stocco

DOMANDA

In riferimento all'Avviso 8.2, si chiede se l'immobile sito in Via Mario Greco, dal civico *omissis* **al civico** *omissis***, prospiciente Piazza Stocco, possa considerarsi ricompreso nell'Area Bersaglio "Centro Storico", tenuto conto che è ubicato in prossimità della linea di perimetrazione.**

RISPOSTA

Gentile utente, è stata effettuata la verifica della localizzazione indicata mediante confronto tra la cartografia ufficiale dell'Area Bersaglio Centro Storico, l'ortofoto e la documentazione fotografica trasmesse.

Dal confronto risulta che l'immobile individuato nell'ortofoto, sito sul lato di Via Mario Greco prospiciente Piazza Stocco e corrispondente ai civici indicati dal n. *omissis* al n. *omissis*, si colloca all'esterno della linea che delimita l'Area Bersaglio Centro Storico.

Pertanto, l'immobile non risulta ricompreso nel perimetro territorialmente ammissibile ai fini dell'Avviso 8.2. Nei casi di immobili prossimi al limite dell'area bersaglio non rileva la generica appartenenza della strada o della zona al Centro Storico, ma esclusivamente la puntuale collocazione dell'unità immobiliare rispetto alla perimetrazione cartografica approvata.

Cordiali saluti.

FAQ 9 – Ente di formazione professionale – Via Antonio Lombardi n. 19

DOMANDA

Un ente di formazione professionale accreditato, con sede in Via Antonio Lombardi n. *omissis*, Catanzaro, chiede se tale indirizzo ricada nei perimetri territoriali ammissibili dell'Avviso pubblico 8.2 "Imprese di Quartiere".

RISPOSTA

Gentile utente, in riscontro alla richiesta, si comunica che è stata effettuata la verifica della localizzazione indicata rispetto alla cartografia ufficiale delle aree bersaglio dell'Avviso 8.2.

L'immobile sito in Via Antonio Lombardi n. *omissis*, Catanzaro, non risulta ricompreso all'interno del perimetro dell'Area Bersaglio "Centro Storico", né risulta ricadere nelle altre aree bersaglio previste dall'Avviso.

L'art. 5 dell'Avviso stabilisce che sono ammissibili esclusivamente gli interventi localizzati nelle quattro aree bersaglio – Centro Storico, Catanzaro Lido, Santa Maria e Gagliano – secondo i perimetri cartografici approvati con Deliberazione della Giunta comunale n. 542 del 25 agosto 2026.

Pertanto, la sede di Via Antonio Lombardi n. 19 non possiede il requisito di localizzazione territoriale necessario per la partecipazione all'Avviso 8.2 con riferimento all'unità locale indicata.

Resta possibile valutare una candidatura relativa a una diversa unità locale, purché puntualmente ubicata all'interno di uno dei quattro perimetri territoriali ammessi e siano rispettati tutti gli ulteriori requisiti previsti dall'Avviso.

Cordiali saluti.

FAQ 10 – Via Sant'Elena e Via Martiri di Cefalonia – Catanzaro Lido

DOMANDA

Con riferimento all'Avviso 8.2, si chiede di verificare l'ammissibilità territoriale di unità locali situate in Via Sant'Elena e in Via Martiri di Cefalonia, Catanzaro Lido.

RISPOSTA

Gentile utente, l'art. 5 dell'Avviso 8.2 stabilisce che sono ammissibili esclusivamente gli interventi localizzati all'interno delle quattro aree bersaglio – Centro Storico, Catanzaro Lido, Santa Maria e Gagliano – secondo gli specifici perimetri cartografici approvati con Deliberazione della Giunta comunale n. 542 del 25 agosto 2026.

Con specifico riferimento all'Area Bersaglio Catanzaro Lido, dalla verifica effettuata sulla cartografia ufficiale risulta che Via Sant'Elena e Via Martiri di Cefalonia non ricadono

all’interno del perimetro territorialmente ammissibile previsto dall’Avviso. La cartografia individua un ambito puntuale e non coincide con l’intero quartiere di Catanzaro Lido.

Le due strade appartengono alla più ampia zona di Catanzaro Lido, ma sono localizzate nell’ambito Porto/Giovino, esterno alla specifica Area Bersaglio delimitata ai fini dell’Intervento 8.2.

Pertanto, unità locali ubicate in Via Sant’Elena o in Via Martiri di Cefalonia non risultano possedere il requisito territoriale necessario per l’accesso agli incentivi dell’Avviso 8.2.

Cordiali saluti.

FAQ 11 – Impresa costituenda S.r.l. – Linea 1

DOMANDA

Un soggetto che intende costituire una nuova S.r.l. con sede operativa nell’Area Bersaglio Catanzaro Lido chiede chiarimenti sulla partecipazione alla Linea 1 dell’Avviso 8.2, con riferimento alla costituzione dell’impresa, alle spese ammissibili, all’erogazione del contributo, ai criteri di valutazione, alla disponibilità dell’immobile, ai vincoli di stabilità e ai codici ATECO 86.90.29 e 88.10.00.

RISPOSTA

1. Impresa costituenda

La Linea 1 ammette espressamente le imprese costituende. Non è necessario che la S.r.l. sia già costituita e iscritta al Registro delle Imprese alla data della domanda; deve però risultare costituita e iscritta entro il termine indicato nella comunicazione di ammissione e comunque prima della sottoscrizione della convenzione di finanziamento.

2. Spese di costituzione

Atto notarile di costituzione, diritti camerali, adempimenti amministrativi ordinari e consulenza del commercialista riferita alla mera costituzione o gestione ordinaria della società non risultano tra le spese finanziabili. Sono invece ammissibili, nei limiti dell’Avviso, consulenze specialistiche direttamente e specificamente collegate alla realizzazione dell’investimento.

3. Decorrenza spese

Non sono ammissibili le spese sostenute anteriormente alla presentazione dell’istanza. Le spese sostenute dopo la domanda e prima dell’ammissione sono effettuate sotto la responsabilità e il rischio del proponente e non determinano alcun diritto al finanziamento.

4. Erogazione del contributo

Per la Linea 1 il contributo può essere erogato mediante anticipazione fino al 40% previa idonea garanzia, SAL intermedio fino al 40% a fronte di spese quietanzate e verificate pari almeno al 40% del progetto e saldo finale previa verifica amministrativa, contabile e tecnica.

5. Garanzia

L'anticipazione è subordinata a idonea garanzia. L'Avviso non disciplina nel dettaglio importo, durata e caratteristiche della garanzia; tali aspetti sono definiti negli atti conseguenti e nella convenzione. Il costo della polizza fideiussoria non è espressamente previsto tra le categorie di spesa ammissibili.

6. Tempi

Il progetto deve essere concluso entro 12 mesi dalla sottoscrizione della convenzione, salvo proroga motivata e autorizzata non superiore a 6 mesi. I termini di rendicontazione sono disciplinati dalla convenzione.

7. Importi Linea 1

Spesa minima ammissibile euro 20.000; contributo massimo per impresa singola euro 60.000; intensità massima 80%; cofinanziamento privato minimo 20%. Non è previsto un costo massimo assoluto del progetto; resta fermo il massimale del contributo.

8. De minimis e requisiti

Il limite de minimis è pari a euro 300.000 nell'arco mobile di tre anni per "impresa unica". Le dichiarazioni sono rese in fase di candidatura e le verifiche definitive sono effettuate dal Comune attraverso il Registro Nazionale Aiuti. Per una società costituenda, i requisiti dichiarati devono essere confermati e verificabili una volta costituita e prima della concessione. Per le premialità under 40 o femminili, il requisito deve essere posseduto e documentato alla data della domanda.

9. Procedura e punteggi

La Linea 1 è a graduatoria, con graduatorie distinte per area territoriale. Sono finanziabili i progetti che conseguono almeno 60 punti sui 91 criteri ordinari. Sono previsti fino a 9 punti premiali: 3 per impresa giovanile/prevalenza under 40, 3 per impresa femminile/prevalenza donne, 3 per coinvolgimento lavorativo o formativo di soggetti svantaggiati, NEET, disoccupati o persone con fragilità. Locali sfitti, aggregazioni, reti e altre sinergie incidono invece sui criteri ordinari. I Contratti di strada non sono ammessi sulla Linea 1.

10. Locale in locazione

Il locale può essere condotto in locazione. Per imprese costituende o non ancora localizzate, la disponibilità giuridica può essere comprovata entro la sottoscrizione della convenzione. È ammesso anche un contratto preliminare condizionato al finanziamento, da perfezionare e registrare prima della convenzione. La durata deve coprire realizzazione e periodo di stabilità.

11. Stabilità

Per le PMI il periodo di stabilità è di tre anni dal pagamento finale del contributo. Durante tale periodo devono essere mantenuti attività, unità locale nell'area bersaglio, destinazione e funzionalità degli investimenti, concept approvato e impegni rilevanti ai fini della concessione o dei punteggi.

12. Codici ATECO

L'Avviso non utilizza un elenco chiuso di codici ATECO. L'ammissibilità deve essere valutata sulla natura effettiva dell'attività e sulla coerenza con Linea e vocazione territoriale. Il codice 86.90.29 appartiene alla precedente classificazione ATECO e va ricondotto alla classificazione ATECO 2025 pertinente all'attività effettivamente esercitata; il codice 88.10.00 riguarda attività di assistenza sociale non residenziale per anziani o persone con disabilità. Le attività non sono escluse a priori, ma restano subordinate alle autorizzazioni e ai requisiti di settore e alla coerenza progettuale.

Cordiali saluti.

FAQ 12 – ETS costituendo, RUNTS, REA e disponibilità immobile – Linea 2

DOMANDA

Con riferimento alla Linea 2 dell'Avviso 8.2, si chiedono chiarimenti circa la partecipazione di una APS costituenda o di un'associazione con iscrizione RUNTS ancora pendente, l'iscrizione al REA, la disponibilità dell'immobile e la decorrenza delle spese ammissibili.

RISPOSTA

1. APS non ancora costituita

La fattispecie non può essere equiparata automaticamente all'"impresa costituenda" prevista dall'Avviso. L'art. 3 definisce l'impresa costituenda come il soggetto che si impegna a costituirsi come impresa e a iscriversi al Registro delle Imprese. L'art. 6, lett. D, ammette invece ETS dotati di partita IVA che svolgano o intendano avviare attività economiche e siano qualificabili come impresa e PMI. Pertanto, un'APS non ancora costituita e non ancora iscritta al RUNTS non può essere considerata ammissibile come "ETS costituendo" sulla sola base dell'impegno futuro a costituirsi, aprire partita IVA, iscriversi al RUNTS e al REA.

2. Associazione costituita con RUNTS pendente

La sola presentazione della domanda di iscrizione al RUNTS non equivale al possesso della qualifica di ETS. Pertanto, un'associazione già costituita e dotata di partita IVA, ma con iscrizione RUNTS non ancora perfezionata, non può essere considerata ETS ai fini dell'art. 6, lett. D, sulla sola base dell'impegno a completare successivamente l'iscrizione. Resta

ferma l'eventuale ammissibilità se il soggetto rientra già in un'altra categoria prevista dall'art. 6.

3. REA e Registro delle Imprese

L'indicazione "REA / Registro Imprese" nell'Allegato A consente di riportare il dato camerale pertinente alla natura del soggetto, ma l'iscrizione al REA non sostituisce il RUNTS e non dimostra, da sola, la qualificazione come impresa e PMI. Per un ETS regolarmente iscritto al RUNTS, il REA può costituire il riferimento camerale pertinente quando non sussista l'obbligo di iscrizione al Registro delle Imprese; se l'attività è esercitata esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale, trova applicazione anche l'obbligo di iscrizione al Registro delle Imprese.

4. Disponibilità dell'immobile

Per imprese costituende o soggetti non ancora localizzati, la disponibilità giuridica può essere comprovata entro la sottoscrizione della convenzione. Tuttavia, alla domanda non va omessa qualsiasi documentazione: l'art. 18.3 prevede contratto di locazione registrato o contratto preliminare, comodato, atto di proprietà/promessa di acquisto e dichiarazione del proprietario di assenso ai lavori. Una semplice dichiarazione unilaterale del proprietario non dovrebbe essere utilizzata, da sola, in sostituzione della documentazione specificamente prevista. La soluzione prudenziale è produrre almeno un contratto preliminare o altro impegno bilaterale equivalente e, se vi sono lavori, l'assenso del proprietario.

5. Decorrenza delle spese

Gli artt. 12 e 13 devono essere letti congiuntamente. L'art. 12 richiede che le spese siano successive alla pubblicazione dell'Avviso; l'art. 13 esclude espressamente quelle sostenute anteriormente alla presentazione dell'istanza. Ne consegue che la data effettiva dalla quale possono essere sostenute le spese imputate al progetto è quella di presentazione della domanda. Una spesa sostenuta dopo la pubblicazione ma prima dell'istanza è comunque inammissibile.

Cordiali saluti.

FAQ 13 – Via Vibo Valentia n. 24/26 – Catanzaro Lido

DOMANDA

Considerato che la cartografia allegata per l'Area Bersaglio Catanzaro Lido consiste in un estratto del PRG e non evidenzia il perimetro con la medesima modalità grafica utilizzata per le altre aree, si chiede se l'immobile sito in Via Vibo Valentia n. *omissis* **ricada nell'area territorialmente ammissibile approvata con D.G.C. n. 542/2026.**

RISPOSTA

Gentile utente, è stata effettuata la verifica della localizzazione indicata sulla base della cartografia ufficiale relativa all'Area Bersaglio Catanzaro Lido, approvata con Deliberazione della Giunta comunale n. 542 del 25 agosto 2026.

Con specifico riferimento a Via Vibo Valentia n. 24/26, dal confronto con la cartografia ufficiale risulta che l'immobile non ricade all'interno dell'area territorialmente ammissibile prevista dall'Avviso 8.2. La cartografia di riferimento individua infatti un ambito circoscritto del quartiere Lido e non l'intero territorio comunemente identificato come Catanzaro Lido.

Pertanto, l'unità locale sita in Via Vibo Valentia n. *omissis* non possiede il requisito di localizzazione territoriale necessario per l'accesso agli incentivi. Anche per Catanzaro Lido rileva esclusivamente la puntuale collocazione dell'immobile rispetto all'area delimitata dalla cartografia ufficiale.

Cordiali saluti.

FAQ 14 – Firma della domanda, soglia preventivi e cofinanziamento

DOMANDA

Con riferimento all'Avviso 8.2 si chiedono chiarimenti sulla possibilità di sottoscrivere domanda e documentazione con firma autografa e documento di identità, sull'applicazione della soglia di euro 5.000,00 IVA esclusa per i preventivi e sulle modalità di dimostrazione della quota di cofinanziamento privato qualora alla data della domanda il richiedente non disponga ancora dell'intera somma sul proprio conto corrente.

RISPOSTA

1. Sottoscrizione

Sì. L'art. 18.4 ammette alternativamente firma elettronica qualificata/digitale oppure firma autografa accompagnata da copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. Le dichiarazioni sostitutive devono essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

2. Soglia di euro 5.000,00

La soglia di euro 5.000,00 al netto dell'IVA è riferita alla singola voce di beni o servizi prevista nel quadro economico e non all'importo complessivo del progetto. Non è consentito un frazionamento artificioso di una fornitura economicamente e funzionalmente unitaria. Per le singole voci di importo pari o inferiore a euro 5.000,00 non opera l'obbligo specifico di produrre il preventivo analitico previsto dall'art. 12; la spesa deve comunque essere descritta in modo sufficientemente analitico e resta soggetta alla verifica di congruità dell'Amministrazione. Per opere edili e impiantistiche si applica la disciplina specifica del computo metrico estimativo.

3. Cofinanziamento

Non è necessario che al momento della domanda l'intera quota di cofinanziamento sia già disponibile sul conto corrente. L'Avviso consente di sostituire la documentazione probatoria con una dichiarazione sostitutiva sulla disponibilità del cofinanziamento. In caso di ammissione, il richiedente deve poi produrre la documentazione effettivamente comprovante la copertura della quota privata entro il termine previsto e comunque prima della sottoscrizione della convenzione.

La prova può consistere, a seconda della modalità utilizzata, in estratti conto o attestazioni bancarie, documentazione di apporti di capitale proprio, lettere di impegno o contratti di finanziamento e altra documentazione idonea. Eventuali somme provenienti da familiari devono risultare effettivamente messe a disposizione con modalità documentate e tracciabili; una semplice dichiarazione informale di futura disponibilità non costituisce, da sola, prova definitiva della copertura finanziaria.

Il mancato reperimento della quota privata nei termini previsti determina la revoca/decadenza dal contributo.

Cordiali saluti.

FAQ 15 – Titolo di disponibilità dell'immobile – comodato d'uso – Linea 2

DOMANDA

Per la Linea 2 dell'Avviso 8.2 "Imprese di Quartiere", il titolo di disponibilità dell'immobile, costituito da un contratto di comodato d'uso gratuito, deve essere stipulato e registrato prima della presentazione della domanda oppure può essere prodotto prima della sottoscrizione della convenzione di finanziamento?

RISPOSTA

Gentile utente, l'art. 5 dell'Avviso stabilisce che, per le imprese costituende o per i soggetti non ancora localizzati, la disponibilità giuridica dell'immobile o dello spazio oggetto dell'investimento può essere comprovata entro la sottoscrizione della convenzione di finanziamento.

Pertanto, in tali fattispecie non è necessario che alla data di presentazione della domanda sia già stato stipulato e registrato il contratto definitivo di comodato d'uso.

Ai fini della sottoscrizione della convenzione, tuttavia, la disponibilità dell'immobile dovrà essere definitivamente perfezionata e documentata. L'art. 18.3 prevede, per il comodato, un contratto registrato con durata residua idonea a coprire l'intero periodo di realizzazione del progetto e il successivo periodo di stabilità di tre anni decorrenti dal pagamento finale del contributo.

In fase di candidatura il richiedente dovrà comunque individuare puntualmente l'immobile oggetto del progetto e dichiarare l'impegno ad acquisirne la disponibilità giuridica nei termini previsti dall'Avviso. È opportuno inoltre allegare idonea documentazione che dimostri la concreta possibilità di acquisire l'immobile, quale un impegno scritto del

proprietario alla concessione in comodato; qualora siano previsti lavori, dovrà essere acquisito anche l'assenso del proprietario alla loro esecuzione.
In conclusione, per un'impresa costituenda o non ancora localizzata il contratto di comodato definitivo e registrato può essere prodotto successivamente alla domanda, ma deve essere perfezionato entro la sottoscrizione della convenzione di finanziamento.
Qualora, invece, il richiedente presenti già il comodato quale titolo definitivo di disponibilità dell'immobile in fase di domanda, il contratto dovrà risultare regolarmente registrato e possedere la durata richiesta dall'Avviso.
Cordiali saluti.

FAQ 16 – Imprese già avviate nel Centro Storico: interventi e spese ammissibili
DOMANDA
Con riferimento all'Avviso pubblico 8.2 "Imprese di Quartiere", quali interventi e quali spese possono essere finanziati per un'impresa già avviata e operativa nel Centro Storico di Catanzaro?
RISPOSTA
Gentile utente, per le imprese già esistenti e operative localizzate all'interno dell'Area Bersaglio Centro Storico, l'Avviso 8.2 prevede in particolare la Linea 3 – "Resilienza e rilancio imprese esistenti".
La Linea 3 è specificamente destinata alle imprese già operative che intendano realizzare un progetto organico di riqualificazione, consolidamento e rilancio dell'attività e della relativa unità locale. Il progetto può comprendere interventi finalizzati al miglioramento strutturale e funzionale dei locali, organizzativo, energetico, estetico e del fronte strada, digitale, commerciale e dei servizi offerti.
Sono ammissibili, in particolare: opere edili, impiantistiche e di riqualificazione funzionali al progetto, nel limite massimo complessivo del 30% dei costi totali ammissibili; macchinari, attrezzature, arredi e strumenti nuovi di fabbrica; hardware, software, piattaforme digitali, sistemi gestionali, e-commerce, prenotazione, CRM, cybersecurity, POS e sistemi di tracciamento; spese tecniche e consulenze specialistiche direttamente connesse all'investimento; marketing, branding, comunicazione e contenuti professionali direttamente collegati al rilancio dell'attività.
Le spese per progettazione, consulenze specialistiche, pianificazione imprenditoriale, marketing, branding e comunicazione sono complessivamente ammissibili entro il limite massimo del 20% del costo totale ammissibile.
Per la Linea 3 la spesa minima ammissibile è pari a euro 20.000; il contributo massimo concedibile è pari a euro 40.000; il contributo pubblico può coprire fino all'80% dei costi riconosciuti ammissibili e il beneficiario deve garantire almeno il 20% di cofinanziamento privato.
Non sono invece ammissibili, tra l'altro, le spese sostenute prima della presentazione della domanda, l'IVA recuperabile, l'acquisto di terreni o immobili, le scorte e merci destinate

alla rivendita, le materie prime ordinarie, le normali spese correnti di gestione, i beni usati o meramente sostitutivi privi di effettiva funzionalità rispetto al progetto, i pagamenti in contanti o non tracciabili e le spese non pertinenti o non adeguatamente documentate.
Si precisa inoltre che anche la Linea 2 – Microimprese e start-up locali può essere utilizzata da imprese già esistenti per interventi di dimensione più contenuta: essa prevede una spesa minima di euro 10.000, contributo massimo di euro 40.000 e intensità massima dell'80%. La scelta della Linea dovrà quindi essere effettuata in relazione alla natura e alla dimensione effettiva del progetto.
Resta necessario verificare che la specifica unità locale sia effettivamente ricompresa nel perimetro dell'Area Bersaglio Centro Storico individuato dalla cartografia ufficiale allegata all'Avviso.
L'Avviso pubblico 8.2, la modulistica e le cartografie delle aree bersaglio possono essere consultati e scaricati dalla pagina dedicata del sito istituzionale del Comune di Catanzaro:
https://www.comune.catanzaro.it/strategia-urbana-integrata-di-catanzaro/
Cordiali saluti.

FAQ 17 – Variazione della sede dell'investimento e vincolo triennale
DOMANDA
1. Se la domanda viene ammessa a finanziamento, è possibile cambiare la sede nella quale deve essere realizzato l'investimento, prima dell'avvio dello stesso, qualora il nuovo immobile ricada nella medesima area bersaglio?
2. Una volta completato l'investimento, è possibile trasferire la sede dell'attività in un altro immobile ricadente nella medesima area bersaglio prima della scadenza del periodo di stabilità di tre anni?
RISPOSTA

1. Cambio della sede dopo l'ammissione e prima dell'avvio dell'investimento
Il cambio della sede indicata nella domanda può essere valutato, ma non può essere effettuato autonomamente dal beneficiario. L'art. 28 dell'Avviso stabilisce che le variazioni riguardanti, tra l'altro, la localizzazione del progetto devono essere preventivamente comunicate e autorizzate dall'Amministrazione.
Non sono ammesse variazioni che modifichino la natura o le finalità del progetto, la Linea prescelta, l'area prevalente o gli elementi essenziali che hanno determinato l'ammissione e il punteggio, salvo i casi eccezionali motivati e compatibili con il Programma.
Pertanto, qualora il nuovo immobile ricada all'interno della medesima area bersaglio, sia compatibile con l'attività e con il progetto approvato, consenta la realizzazione degli stessi investimenti e risultati, non determini una riduzione del punteggio o il venir meno di elementi rilevanti ai fini dell'ammissione e presenti un idoneo titolo di disponibilità, il beneficiario può presentare al Comune una richiesta motivata di variazione della localizzazione. Il cambio potrà essere effettuato solo a seguito dell'autorizzazione dell'Amministrazione.

Particolare attenzione dovrà essere prestata qualora la localizzazione originaria abbia inciso sulla valutazione del progetto, ad esempio per il recupero di un locale sfitto, la riqualificazione del fronte strada, la specifica collocazione territoriale o altri elementi che abbiano contribuito al punteggio.

2. Trasferimento della sede dopo la conclusione dell'investimento e prima dei tre anni

Anche durante il periodo di stabilità il trasferimento non è liberamente effettuabile, pur rimanendo all'interno della medesima area bersaglio. L'art. 26 stabilisce che, per le PMI, il periodo di stabilità è pari a tre anni decorrenti dalla data del pagamento finale del contributo e che durante tale periodo devono essere mantenuti l'attività, l'unità locale nell'area bersaglio, la destinazione e la funzionalità degli investimenti, il concept approvato e gli impegni rilevanti ai fini della concessione o del punteggio.

Un eventuale trasferimento in un altro immobile situato nella medesima area bersaglio può essere preso in considerazione solo previa richiesta e autorizzazione del Comune, verificando che il trasferimento non comporti il venir meno delle condizioni originarie di ammissione, non alteri sostanzialmente il progetto finanziato, mantenga la piena funzionalità e destinazione dei beni agevolati, non incida sugli impegni e sugli elementi che hanno determinato il punteggio e non determini una diversa area prevalente.

La valutazione sarà particolarmente rigorosa nel caso in cui il contributo abbia finanziato opere edili, impianti, facciate, vetrine o altri investimenti incorporati nell'immobile originario, poiché il trasferimento potrebbe determinare la perdita della funzionalità o della destinazione degli investimenti finanziati.

In conclusione, sia prima della realizzazione dell'investimento sia durante il periodo triennale di stabilità, il cambio di sede all'interno della stessa area bersaglio non è automatico e richiede la preventiva autorizzazione del Comune, con verifica della permanenza di requisiti, condizioni di ammissione, progetto e investimenti.

Cordiali saluti.

FAQ 18 – ETS iscritti al REA ma non al Registro delle Imprese

DOMANDA

Con riferimento all'Avviso pubblico 8.2 "Imprese di Quartiere", l'art. 6, lett. D), ammette gli ETS dotati di partita IVA che svolgano o intendano avviare attività economiche. Un ETS regolarmente iscritto al RUNTS, dotato di partita IVA e iscritto al REA, ma non al Registro delle Imprese, può partecipare all'Avviso?

RISPOSTA

Gentile utente, sì, l'assenza dell'iscrizione al Registro delle Imprese non determina automaticamente l'inammissibilità di un ETS.

L'art. 6, lett. D), dell'Avviso individua infatti espressamente tra i soggetti ammissibili gli "ETS dotati di partita IVA che svolgano o intendano avviare attività economiche, purché qualificabili come impresa e PMI ai fini della disciplina europea applicabile".

La disposizione deve essere distinta dalla lett. A) dello stesso articolo, riferita alle micro, piccole e medie imprese in forma individuale o societaria, per le quali l'Avviso richiede espressamente l'iscrizione al Registro delle Imprese.

Pertanto, per un ETS occorre verificare principalmente che sia effettivamente in possesso della qualifica di Ente del Terzo Settore, risultando iscritto al RUNTS, salvo le specifiche fattispecie disciplinate dalla normativa; sia dotato di partita IVA; svolga o intenda avviare una vera attività economica; sia qualificabile come impresa e PMI ai fini della disciplina europea sugli aiuti di Stato; possieda tutti gli ulteriori requisiti generali previsti dall'art. 6 dell'Avviso.

L'iscrizione al REA può pertanto costituire il pertinente riferimento camerale qualora, in relazione alla natura dell'ETS e alle concrete modalità di esercizio dell'attività, non sussista l'obbligo normativo di iscrizione anche al Registro delle Imprese.

Occorre tuttavia tenere conto dell'art. 11, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017 – Codice del Terzo Settore, secondo cui gli ETS che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale sono tenuti, oltre all'iscrizione al RUNTS, anche all'iscrizione al Registro delle Imprese.

Cordiali saluti.